

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01269/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2024, proposto da Corona Alessandra, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli, e Luca Vazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Zafonti Carmelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Mangalaviti e Gaetana Rita Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nonché di Pennolino Antonella e Valerio Nicolò, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

- del provvedimento n. 137324 del 29 agosto 2024 (Rep. Decreti N. 8264/2024), con cui l'Università degli Studi di Palermo ha approvato gli atti relativi alla "Procedura comparativa per la copertura di n. 19 posti di categoria EP, riservate

al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo a tempo indeterminato nella categoria D, per le esigenze dell'Amministrazione centrale" e, in particolare, la Procedura 1 EP - n. 3 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare ai Dipartimenti (RAD), nella parte in cui l'odierna ricorrente è stata esclusa dalla procedura;

- della graduatoria finale di merito della Procedura 1 EP - n. 3 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare ai Dipartimenti (RAD), approvata con Provvedimento prot. N. 137324 del 29 agosto 2024, nella parte in cui non ha ricompreso il nominativo dell'odierna ricorrente;

- del provvedimento del 27 agosto u.s., con cui l'intimata amministrazione ha escluso la ricorrente dalla procedura *de qua*;

- del bando di concorso (Prot. n. 101464 - 28/09/2022), nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- del provvedimento prot. n. 111749 del 7 ottobre 2022, con cui l'intimato Ateneo ha modificato il bando del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- dell'eventuale proposta di chiamata del candidato vincitore della selezione e dell'eventuale contratto di lavoro eventualmente stipulato tra l'Università di Palermo e il candidato vincitore della selezione;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere inclusa nella procedura selettiva di cui trattasi e, di conseguenza, essere dichiarata vincitrice, con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del concorso *de quo*;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'intimato Ateneo

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'inclusione della ricorrente nel concorso *de quo* e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de*

qua, al fine di essere dichiarata vincitrice della selezione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'intimata Università e del sig. Zafonti;

Vista l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- le questioni prospettate meritano l'approfondimento tipico della fase di merito e che le ragioni di parte ricorrente siano nondimeno adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

- nelle more, va integrato il contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;

Ritenuto, pertanto, di onerare parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione all'uopo del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; la parte ricorrente è altresì onerata del deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento;

Ritenuto che il mancato rispetto dei suddetti termini perentori è causa di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, in particolare:

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale della resistente Università, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale

del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che la resistente Università:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, altresì, che dall'evidente connessione del presente ricorso con il ricorso R.G. n 322/2024 discende l'opportunità della loro trattazione congiunta nell'ambito dell'udienza pubblica di cui in dispositivo;

Ritenuto, ai fini della decisione nel merito, che la resistente Università produca agli atti di causa, nel rispetto del termine di cui all'art. 73, c. 1, c.p.a., gli atti della selezione per cui è causa, ivi espressamente inclusi quelli che hanno determinato il punteggio della ricorrente;

Ritenuto che, quanto alle spese di lite della presente fase:

- esse possono trovare compensazione tra le parti costituite;
- non è luogo a provvedere con riguardo alle parti private non costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- fissa l'udienza di discussione del ricorso all'udienza pubblica del 24 febbraio 2025, ore di rito;
- disponi gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese della presente fase cautelare con riguardo alle parti private non costituite;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e a fissare la trattazione congiunta del presente ricorso con il ricorso R.G. n. 322/2024 all'udienza pubblica sopra meglio specificata.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO